

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3686 del 25/06/2025
Oggetto	Società ROBUR ASFALTI SRL in Comune di Ferrara - Autorizzazione alla modifica non sostanziale dell'attività di MESSA IN RISERVA E RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI autorizzata con atto n.6751 del 31.10.2014 adottato dalla Provincia di Ferrara
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3839 del 25/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno venticinque GIUGNO 2025 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Sinadoc n. 9284/2025/CP/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Società **ROBUR ASFALTI SRL** con sede legale nel Comune di Ferrara Via Comacchio. 700-702 - Quartesana - ed attività' in Comune di Ferrara, Via Selva s.n.c. - Quartesana . Autorizzazione alla modifica non sostanziale dell'attività di **MESSA IN RISERVA E RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI** autorizzata con atto n.6751 del 31.10.2014 adottato dalla Provincia di Ferrara.

IL DIRIGENTE

- Visto che in data 19/02/2025 con PEC acquisita da Arpae al PG PG/2025/31881, è pervenuta tramite il portale SUAPER l'istanza per la modifica non sostanziale dell'attività di **MESSA IN RISERVA E RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI** autorizzata con atto n.6751 del 31.10.2014 adottato dalla Provincia di Ferrara per la Società **ROBUR ASFALTI SRL** con sede legale nel Comune di Ferrara Via Comacchio. 700-702 - Quartesana - ed attività' in Comune di Ferrara, Via Selva s.n.c. - Quartesana, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59;
- Considerato che la suddetta istanza riguarda la **modifica non sostanziale** dell'attività ed in particolare l'adeguamento dell'AUA al DM 127/2024 "End of Waste" e quindi il paragrafo C) RIFIUTI , mentre gli altri titoli ambientali compresi nell'AUA (Acqua, Rumore) rimangono invariati."
- Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 6 comma 1);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento

adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

- Vista la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Visti
 - il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;
 - la L.R. 21/2012;
 - la L. 447/95;
 - il DM 127/2024
- Visti altresì:
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
 - la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
 - la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
 - che con DDG 43/2025 del 15/04/205 veniva rinnovata la convenzione (Regione Emilia-Romagna, ARPAE Emilia Romagna, Provincia di Ferrara) con la quale veniva delegato ad ARPAE l'esercizio

delle funzioni ambientali residue di cui all'art. 1 comma 85 della Legge 56/2014, come consentito dall'art. 15 comma 9 della L.R. 13/2015;

- visto l'avvio del procedimento PG/2025/63318 del 03/04/2025m da parte di Arpae SAC – Ferrara
- vista la richiesta di integrazioni PG/2025/63325 del 03/04/2025 di Arpae SAC -Ferrara - Unità Rifiuti,
- viste le integrazioni della Società in oggetto assunte la PG di Arpae in data 13/05/2025 con il n. PG/2025/87819;
- vista l'istruttoria condotta da Arpae SAC Ferrara -Unità rifiuti;
- PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale Arpae procede alle verifiche antimafia SOLO per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti e per le pratiche AUA che non passano dal SUAP;
- VISTA la richiesta di Arpae SAC – Ferrara con nota PG/2025/108663 del 17/06/2025 ha inviato i moduli per l'autodichiarazione ai sensi del D.lgs.159/2011 in base al fatto che dalla documentazione presentata era emerso che la società in oggetto non risultava più iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa;
- DATO ATTO che: l'impresa trasmesso i moduli per la dichiarazione antimafia in data 23/06/2025 assieme alla nota della Prefettura di Ferrara che dichiara che sono in corso le procedure e gli accertamenti istruttori per il rinnovo dell'iscrizione alla white list; della Società in oggetto.
- PRESO ATTO della nuova planimetria aggiornata relativa agli scarichi idrici, trasmessa dalla Società in oggetto con la medesima nota PG/2025/108663 del 17/06/2025;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di poter accogliere la domanda di modifica dell'attività autorizzata con l'Autorizzazione Unica Ambientale atto n.6751 del 31.10.2014 adottato dalla Provincia di Ferrara, valutata come non sostanziale;
- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dell'Autorizzazione Unica Ambientale non oggetto di modifica;

- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Viste:
 - la Determinazione n. 17/2024 con la quale il Dott. Marco Roverati è stato assunto a tempo indeterminato presso l'A.A.C. Centro - Ferrara come dirigente ambientale, ruolo tecnico, a decorrere dal 01/02/2024;
 - la Delibera del Direttore Generale n. 91 del 29/08/2024 con la quale gli è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo dell'Autorizzazione Unica Ambientale, di cui al D.P.R. 59/13, è la Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'incarico di funzione *"AUA ed Autorizzazioni settoriali"*
- che, in base alla delibera DEL-2022-163 del 22/12/2022, che assegna l'incarico di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, il titolare del trattamento dei dati è la Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP).

DISPONE

l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale atto n.6751 del 31.10.2014 adottato dalla Provincia di Ferrara per la Società **ROBUR ASFALTI SRL** ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, da

rilasciare alla Società **ROBUR ASFALTI SRL** con sede legale nel Comune di Ferrara Via Comacchio. 700-702 - Quartesana - ed attività' in Comune di Ferrara, Via Selva s.n.c. - Quartesana, come di seguito indicato:

- il paragrafo C) RIFIUTI contenuto nell' atto n.6751 del 31.10.2014 adottato dalla Provincia di Ferrara per la Società **ROBUR ASFALTI SRL** è sostituito con l'Allegato RIFIUTI allegato al presente atto.

Per quanto qui disposto, il presente atto **modifica** l'Autorizzazione Unica Ambientale atto n.6751 del 31.10.2014 adottato dalla Provincia di Ferrara per la Società **ROBUR ASFALTI SRL**, alla quale va unito alla stesso quale parte integrante, per comprovare l'efficacia, a tutti gli effetti della citata variazione e va esibita se richiesta agli organi preposti al controllo.

Restano valide tutte le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica Ambientale su citata, che non sono state modificate dal presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al per conoscenza al SUAP del Comune di Ferrara e in copia al Dipartimento di Salute Pubblica dell'AUSL di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata da Arape.

Firmato Digitalmente

Il Dirigente

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dott. Marco Roverati



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

Allegato RIFIUTI

Sinadoc 7623/2025

Società **ROBUR ASFALTI di ROCCATI FRANCESCO srl** con sede legale nel comune di Ferrara (FE) - via Comacchio, n. 700-702 fraz. Quartesana, ed impianto nel comune di Ferrara (FE), via Selva scn, fraz. Quartesana.

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE	ENTE COMPETENTE
Rifiuti	Operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs 152/06	Arpae

A – PARTE DESCRITTIVA

La Società **ROBUR ASFALTI di ROCCATI FRANCESCO srl** presso lo stabilimento ubicato in comune di Ferrara (FE), via via Selva scn, fraz. Quartesana, svolge l'attività di OPERE STRADALI DI COSTRUZIONE E URBANIZZAZIONE E RECUPERO E RICICLO di RIFIUTI;

La Società in oggetto, è autorizzata con AUA DET-AMB- 2014-6751 del 31/10/2014 adottata dalla Provincia di Ferrara;

Nel 2018 la società si era adeguata alle disposizioni del DM 69/2018 *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*; presentando comunicazione di aggiornamento assunta al PGFE/2018/12958 del 23/10/2018, integrata con PGFE/2018/14778 del 5/12/2018.

L'attività di recupero di rifiuti in regime di comunicazione, riguarda la messa in riserva R13 e il recupero R5 di rifiuti di cui alle Tipologie: 7.1 – 7.6 – 7.11 – 7.31bis e 13.2 del DM 5/02/98 e smi.

L'istanza riguarda l'aggiornamento dell'autorizzazione di cui all'atto sopra richiamato, ai sensi del DM 127/2024 *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da*

costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La società è certificata ISO 9001:2015 e 14001:2015;

B – ISTRUTTORIA

Nell'istanza la ditta dichiara che:

- rinuncia alla Tipologia 13.2 del DM 5/02/98 e smi in quanto non ha mai avviato attività riferite a tale tipologia;
- con riferimento alla Tipologia 7.6 del DM 5/02/98 e smi, in particolare al EER 170302 “*miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301*”, rispetterà quanto previsto dal DM 69/2018 in quanto effettua specifica attività di fresatura di pavimentazioni stradali realizzate in conglomerato bituminoso e demolizione di pavimentazioni in conglomerato bituminoso.

Nel presente atto vengono specificati i criteri per ottenimento di Eow conformi al DM 127/2024 e al DM 69/2018.

La ditta ha fornito, unitamente alla documentazione, il Piano di campionamento, le schede prodotto, il Manuale di gestione rifiuti e Eow, descrizione della formazione dei lotti, planimetria aggiornata con le aree di deposito.

C- PRESCRIZIONI

La ditta è iscritta a Registro delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del del D.Lgs. 152/06 e smi, per le seguenti Tipologie del DM 5/02/98 e smi:

7.1 Tipologia: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto

CER: 170101 – 170102 – 170103 – 170107 – 170904

7.1.3 Attività di recupero:

- a) messa in riserva di rifiuti inerti (R13) per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto (R5);
- c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto (R5)

Quantitativi istantanei: t. 3.700 – Quantitativi annuali: t. 25.000

7.6 Tipologia: conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo.

CER: 170302

7.6.3 Attività di recupero:

- b) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) (R5)
- c) produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto (R5)

Quantitativi istantanei: t. 2.500 – Quantitativi annuali: t. 13.000

7.31-bis Tipologia: terre e rocce di scavo.

CER: 170504

7.31-bis.3 Attività di recupero:

c) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero e' subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) (R5)

Quantitativi istantanei: t. 1.000 – Quantitativi annuali: t. 5.000

ed inoltre:

- 1. Il quantitativo massimo istantaneo delle tipologie di cui sopra non dovrà superare le 7.200 tonnellate; il quantitativo massimo annuale non dovrà superare le 43.000 tonnellate;**
2. Devono essere rispettate tutte le disposizioni contenute nel D.M. 5/02/1998 e smi;
3. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del Decreto 21 luglio 1998, n. 350, la presente iscrizione verrà sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione entro il 30 aprile di ciascun anno, per la Classe 3 del DM 350/98, art. 1 comma 1;
4. La Società, autorizzata con il presente atto, deve tenere il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti, in base a quanto stabilito all'art. 190 del D.Lgs 152/06 e smi;
5. In caso di emissione del formulario di identificazione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs 152/2006 e smi, dovranno essere rispettate le disposizioni di cui decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 59 del 4/04/2023 Regolamento recante «*Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*».

Cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del DM 127 del 28/06/2024

6. I rifiuti inerti da costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale, elencati alle Tipologie 7.1 e 7.31bis, cessano la qualifica dei rifiuti, ai sensi dell'art. 184-ter D.lgs 152/2006 e smi, e sono qualificati come “*aggregato recuperato*” se conformi alle disposizioni di cui al DM n. 127 del 28/06/2024 (pubblicato in GU n. 213 del 11/09/2024), ed in particolare:

- a. l'aggregato recuperato dovrà essere conforme ai criteri dell'allegato 1 del DM n. 127 del 28/06/2024;
- b. l'aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici, elencati nell'allegato 2 del DM n. 127 del 28/06/2024;
- c. dovrà essere redatta una **dichiarazione di conformità** per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, secondo l'all. 3 del DM n. 127 del 28/06/2024 e trasmessa ad ARPAE con una delle modalità di cui all'art. 65 del Dlgs n.82 del 7 marzo 2005. La dichiarazione dovrà essere conservata, anche in formato elettronico, presso l'impianto di produzione o la sede legale della ditta per un periodo di anni 5 dalla data dell'invio della stessa all'autorità competente, da mettere a disposizione degli organi di controllo;
- d. salvo quanto stabilito all'art.6, comma 2 del DM n. 127 del 28/06/2024, un campione di aggregato recuperato, prelevato alla fine del processo produttivo di ciascun lotto in conformità alla norma UNI 10802, dovrà essere conservato presso l'impianto o la sede legale della ditta per **1 anno** dalla data di invio della dichiarazione di conformità di cui al punto c. precedente. Il campione dovrà essere conservato in modo tale da non alterarne le caratteristiche chimico-fisiche, consentendo la ripetizione delle analisi;
- e. qualora non venissero rispettati i criteri previsti dal Regolamento citato sopra, l'aggregato recuperato dovrà essere allontanato come rifiuto, accompagnato dal formulario di identificazione dei rifiuti (FIR);

- 7. i rifiuti non conformi ai criteri del Regolamento dovranno essere stoccati separatamente da quelli conformi;
- 8. i rifiuti conformi, di cui alla tabella dell'allegato 1 del Regolamento, dovranno essere stoccati in un'area esclusivamente dedicata, che dovrà essere strutturata in modo tale da impedire la miscelazione, anche accidentale, con altre tipologie di rifiuti non ammesse;
- 9. durante la fase di verifica della conformità dell'aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione presso l'impianto devono essere organizzati in modo tale che non avvenga la miscelazione tra singoli lotti di produzione;
- 10. il deposito e la movimentazione dell'aggregato recuperato, in attesa del trasporto al sito di utilizzo, dovranno avvenire nelle aree adibite allo scopo

Cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del DM 69 del 28/03/2018

11. Devono essere rispettate tutte le disposizioni contenute nel D.M. 69/2018 per la cessazione della qualifica di rifiuto del CER 170302, sottoposto alle attività di recupero di cui al punto 7.6.3 lettere b) e c), ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 e smi; in particolare, come previsto all'art. 4 del medesimo Decreto, la cessazione della qualifica di rifiuto è attestata dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto;

Il Responsabile del Servizio

Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

dott. Marco Roverati

firmato digitalmente